



LE DISPOSIZIONI COMUNI:



1. ASPETTI TECNICI



**Tutti i progetti LIFE+ devono essere realizzati
conformemente alle disposizioni dei seguenti testi
(in ordine di importanza):**

- Regolamento LIFE+
- Convenzione di sovvenzione
- Le Disposizioni Comuni e Speciali
- La proposta revisionata e approvata



CHI SONO I PARTECIPANTI AL PROGETTO ?

Beneficiario coordinatore

Beneficiari associati

Cofinanziatori

Subcontraenti



Il Beneficiario Coordinatore *(art. 4)*

- E' il solo responsabile (legalmente e finanziariamente) nei confronti della Commissione per l'attuazione del Progetto;
- Stipula con tutti gli associati delle convenzioni seguendo le linee-guida ufficiali, entro 9 mesi dall'inizio. Le convenzioni includono il mandato di cui agli artt. 5.2 e 5.3 delle CP
- E' delegato dai beneficiari associati a firmare la convenzione di sovvenzione a loro nome (mandato)
- E' il solo punto di contatto per la Commissione
- E' il solo partecipante che si relaziona direttamente con la Commissione



Il Beneficiario Associato

(art. 5)

- ciascun beneficiario associato è tenuto a contribuire finanziariamente al progetto e beneficia del contributo finanziario della Commissione;
- fornisce al Beneficiario coordinatore qualsiasi informazione o documento (di natura tecnica e finanziaria) che possa essere necessario non appena quest'ultimo ne faccia richiesta.



Tutti i Beneficiari

(art. 6)

- provvedono affinché il sostegno comunitario sia pubblicizzato secondo le modalità indicate all'articolo 13;
- condividono il know-how necessario all'esecuzione del progetto;
- non possono operare, nel contesto del progetto, come fornitori o subfornitori degli altri beneficiari.



I Cofinanziatori

(art. 7)

- Contribuiscono finanziariamente al progetto ma non beneficiano del contributo LIFE;
- Non sono direttamente coinvolti nell'attuazione tecnica del progetto;
- Il beneficiario coordinatore e/o i beneficiari associati concludono con i cofinanziatori gli accordi necessari per assicurare il cofinanziamento



I Subcontraenti

(art. 8)

- forniscono servizi esterni al beneficiario coordinatore e/o ai beneficiari associati, i quali retribuiscono integralmente la loro prestazione;
- non effettuano alcun investimento finanziario nel progetto;
- sono selezionati tramite gara pubblica per i beneficiari pubblici;
- nel caso dei beneficiari privati, sono selezionati in base al criterio delle migliori offerte (nel caso di forniture eccedenti 125.000 €).



Rapporti Tecnici

(art. 12)

- una relazione iniziale che deve essere trasmessa entro nove mesi dall'inizio del progetto;
- una relazione conclusiva che deve essere trasmessa entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
- una relazione intermedia che deve essere trasmessa con la richiesta di prefinanziamento intermedio, una volta raggiunta la soglia fissata all'articolo 28.3 (durata > 24 mesi, contributo LIFE > 300.000 €);
- eventuali relazioni di avanzamento per garantire che il tempo intercorso tra due relazioni consecutive non superi 18 mesi.



Rapporti Tecnici

(art. 12)

Tutti i rapporti devono contenere le informazioni su:

- stato di avanzamento del progetto,
- rispetto del piano di lavoro,
- la situazione finanziaria del progetto,
- la realizzazione degli obiettivi previsti o la possibilità di realizzarli.

La forma e i contenuti dei rapporti devono rispondere alla linee guida pubblicate dalla Commissione.



Rapporti Tecnici

(art. 12)

- tutti i rapporti devono essere inviati contemporaneamente, in formato cartaceo ed elettronico, alla Commissione e al gruppo di monitoraggio designato da quest'ultima; entrambi devono ricevere una copia completa dei rapporti tecnici, compresi gli allegati;
- una copia del rapporto finale viene inviata anche alle autorità dello Stato membro (Ministero dell'Ambiente).



Rapporto Iniziale

(art. 12)

Attenzione:

- ✓ deve contenere una valutazione che giudichi se gli obiettivi del progetto e il relativo piano di lavoro sono ancora validi.
- ✓ se così non è, la Commissione può avviare un procedimento per la risoluzione anticipata della convenzione;
- ✓ in questo rapporto vengono identificati e quantificati gli indicatori di prestazione e gli altri indicatori per il monitoraggio del progetto.



Rapporto Intermedio

(art. 12.6)

Attenzione:

- ✓ deve contenere un rendiconto delle spese e delle entrate e informazioni sufficienti per consentire una valutazione preliminare dell'ammissibilità dei costi sostenuti fino a quel momento.



Rapporto Finale

(art. 12.7)

Attenzione:

- ✓ deve contenere un rendiconto delle spese e delle entrate e tutte le informazioni necessarie alla Commissione per valutare l'ammissibilità dei costi sostenuti e la sostenibilità nel tempo dei risultati del progetto;
- ✓ deve contenere una valutazione della sostenibilità futura dei risultati raggiunti dal progetto;
- ✓ la parte tecnica del rapporto deve coprire le attività svolte nell'intero arco del progetto.



Azioni di Comunicazione

(art. 13)

- Una presentazione *ad-hoc* è dedicata a questo argomento!



Modifiche della Convenzione *(art. 15)*

- ✓ modifiche della natura o del contenuto delle azioni e/o dei prodotti identificabili;
- ✓ modifiche dello statuto giuridico del beneficiario coordinatore o di un beneficiario associato;
- ✓ modifiche alla struttura del partenariato del progetto;
- ✓ modifiche alla durata del progetto;
- ✓ modifiche al bilancio preventivo che prevedano un aumento di oltre il 10% e di più di 30.000 euro dei costi previsti in una o più voci di spesa.



Richieste di modifica

(art. 15.3)

- E' necessaria l'autorizzazione preventiva da parte della Commissione;
- Modifiche sostanziali dell'obiettivo generale del progetto non possono essere accettate.

E' necessario utilizzare le Linee-Guida

disponibili su sito web dell'UNità LIFE

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/documents/amendment_guidelines2007.doc



Posticipo della data di conclusione

(art. 17)

- ✓ solo a seguito di circostanze imprevedibili ed eccezionali che impediscano la realizzazione di una o più azioni previste dal progetto per un determinato periodo di tempo;
- ✓ la richiesta di posticipo della data di conclusione deve essere presentata secondo quanto indicato nelle linee guida pubblicate dalla Commissione e deve contenere informazioni sufficienti che consentano alla Commissione di valutare i motivi del ritardo e la possibilità di realizzare un nuovo piano di lavoro.



Altri argomenti di cui non abbiamo parlato ma che sono trattati nelle Disposizioni Comuni...

- Responsabilità civile
- Conflitto d'interessi
- Sistemi territoriali
- Ritardi di esecuzione
- Riduzione delle prestazioni e insuccessi tecnici
- Chiusura del progetto
- Confidenzialità
- Protezione dei dati
- Proprietà e sfruttamento dei risultati
- Legge applicabile e foro competente



Buon lavoro !

